

**TRIBUNALE DI LECCO**

Il Presidente del Tribunale

Dott. Marco Tremolada

OGGETTO: “Modifiche normative introdotte con il DM 27 dicembre 2024 n. 206 in materia di processo penale telematico”

Vista la richiesta, datata 10.1.25, della Presidente della sezione penale di sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP 0.2, richiesta fondata sulla la relazione del Magrif del settore penale, in pari data, in tutto, all'esito della riunione indetta il giorno 8 gennaio 2025, per un confronto tra magistrati, personale amministrativo e funzionari AUPP del settore penale del Tribunale di Lecco sul funzionamento del sistema applicativo APP 2.0;

letta la nota del DGSIA in data 8 gennaio 2025;

premesso che tutti i magistrati ed il personale amministrativo dispongono di un profilo APP 2.0 con relativa disponibilità del potere di firma;

considerato che il DM 27 dicembre 2024 n. 206 in materia di processo penale telematico, pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2024 ed entrato in vigore lo stesso giorno, ha integralmente sostituito l'art. 3 del DM n. 217 del 2023, confermando, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la obbligatorietà del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie:

- 1) nei procedimenti che si trovano nella fase dell'udienza preliminare;
- 2) nella fase predibattimentale e nel dibattimento di primo grado innanzi al Tribunale ordinario;
- 3) nei seguenti riti alternativi: applicazione della pena su richiesta delle parti, procedimento per decreto e messa alla prova.

Sino al 31 marzo 2025, altresì, nei suddetti uffici di primo grado, può avere luogo anche con modalità non telematiche il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativi al giudizio abbreviato, al giudizio immediato ed al giudizio direttissimo.

Premesso che la DGSIA del Ministero della Giustizia, al fine di strutturare i sistemi per la realizzazione del processo penale telematico, ha promosso e supervisionato lo sviluppo di un applicativo (APP), che gestisce telematicamente i flussi di lavoro e gli interscambi informativi e documentali bidirezionali tra gli attori interni del procedimento. In linea teorica, l'applicativo è presentato come idoneo a consentire: a) la redazione semplificata, tramite collegamento diretto all'applicazione Word online, di atti nativi digitali, fornendo a tal fine un gruppo di modelli standard; in alternativa, è possibile caricare un atto "dall'esterno", cioè autonomamente redatto dall'utente, firmato digitalmente e depositato mediante il medesimo applicativo; b) la ricerca e lo studio dei documenti dei fascicoli; c) la formazione e la gestione del fascicolo informatico, che si implementa attraverso gli atti formati nei modi suindicati, oltre che attraverso l'acquisizione automatica degli atti provenienti dal Portale delle Notizie di Reato (PNDR) e dal Portale Deposito Atti Penali (PDP).

Rispetto all'impatto del DM 206/2024 – che, lo si ribadisce, interessa non solo l'udienza preliminare, ma anche l'intera fase del dibattimento, istruttoria compresa, e procedimenti pensati dal codice di rito come suscettibili di snella definizione (patteggiamento, procedimento per decreto e messa alla prova) –, va tuttavia evidenziato come l'applicativo APP presenti a oggi consistenti criticità tecniche, che di fatto ne impediscono in tutto o in parte l'utilizzo (o comunque: un utilizzo efficiente), così inevitabilmente incidendo in negativo sull'ordinato svolgersi dell'attività giurisdizionale.

Tali criticità di carattere tecnico, già analiticamente esaminate dal CSM nel parere reso con delibera di Plenum del 12.12.2024, da intendersi qui integralmente richiamato, sulla bozza di regolamento, possono essere così sinteticamente riepilogate, peraltro in via meramente esemplificativa.

Permane, anzitutto, la criticità consistente nella *mancanza di numerosi modelli specifici* per la redazione degli atti ormai oggetto di deposito telematico obbligatorio. Sono infatti disponibili solo 14 modelli per gestire l'intero procedimento penale. Sono disponibili modelli (sulla cui qualità v. oltre) per fasi attualmente escluse dall'obbligo di deposito in forma esclusivamente telematica (es. fissazione udienza retrodatazione o cancellazione e stralcio intercettazioni) e non modelli concernenti fasi per cui è già in vigore il deposito esclusivamente telematico. In particolare, si evidenzia:

- mancata previsione nel "wizard" di un modello di redazione del dispositivo di sentenza, monocratica e collegiale;
- mancanza su APP 2.0 del modello del decreto penale di condanna, che non è possibile caricare né tramite "wizard", né mediante "atti da firmare", in quanto non è prevista alcuna voce specificamente attinente al "decreto penale di condanna" inteso come atto;

- inesistenza su “wizard” dei modelli di un numero rilevante di atti tipici dei magistrati; dai decreti di fissazione di udienza (ad esempio, quella ex art. 447 c.p.p.), gratuito patrocinio, liquidazioni interpreti ec. carenza che costringe il magistrato a creare il file da “atto generico” o a caricarlo su “atti atipici”, previa redazione autonoma al di fuori dall’applicativo, con appesantimento dell’attività e rallentamenti rilevanti della stessa, che non avvenivano con il deposito dei decreti di fissazione in modalità analogica;

- mancanza sul “wizard”, modelli di decreto che dispone il giudizio e di sentenze di non luogo a procedere, né di voci apposite e specifiche relative a tali atti sul “carica atti da firmare”; l’unico rimedio pratico è redigere i predetti atti mediante “atto generico” o “atto atipico”, ma ciò comporta rilevanti problemi nella protocollazione dei provvedimenti decisori e nell’attribuzione del numero progressivo degli stessi;

Il problema non è allo stato superabile nemmeno mediante la funzione di *personalizzazione dei modelli*, che questo Ufficio – con particolare riguardo alla Sezione Gip-Gup – ha sperimentato nell’ambito del settore delle archiviazioni. Si è rilevato, nel dettaglio, che, per ragioni a oggi non chiarite (non sono servite, a tal fine, nemmeno interlocuzioni dirette col team di Microsoft e con l’assistenza tecnica del Ministero), il modello modificato dall’utente determina l’erroneo richiamo ai dati di registro nell’intestazione dell’atto (vengono richiamati, nello specifico, gli estremi di *diverso* procedimento iscritto nel registro): il risultato è che l’atto redatto sulla base del modello personalizzato finisce per incorporare riferimenti oggettivi e soggettivi errati (si pensi alle generalità dell’indagato/imputato o alle c.d. QGF) e quindi per essere in concreto inutilizzabile nell’ambito del flusso di lavoro.

In assenza del modello, nella prospettiva del Ministero il singolo atto dovrebbe potere essere lavorato dall’applicativo attraverso la funzione residuale “*Carica atto da firmare*”. Sul punto, deve convenirsi che dovrebbe trattarsi di una soluzione d’eccezione, là dove la “regola”, in coerenza con un sistema di *effettiva* digitalizzazione del procedimento, dovrebbe piuttosto riposare sulla predisposizione (per quanto elastica) di un flusso standardizzato e di rapida attivazione.

Vi è poi da segnalare il problema inerente alla redazione dei *verbali di udienza*. Lo stesso Ministero della Giustizia ha chiarito che i verbali confezionati con APP dal cancelliere, e da questi sottoscritti digitalmente, *non possono essere controfirmati dal Giudice* (si veda, sul punto, la nota DGSIA del 13.12.2024, pag. 3, punto secondo: *La presente versione di APP non prevede la firma del verbale di udienza da parte degli utenti magistrati*), in contrasto con il disposto normativo recato dall’art. 438 co. 1-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. 150/2022, carenza che impone di scansionare i documenti analogici elaborati in udienza per il successivo caricamento nell’APP 2.0 del file digitalizzato;

problema che si estende alle ordinanze dettate a verbale, quali quelle che risolvono questioni sulla costituzione delle parti, questioni preliminari, questioni attinenti la completezza dell'imputazione, ammissione alla MAP ecc.

Inoltre, solo a titolo esemplificativo, vengono segnalate anche le ulteriori seguenti criticità:

- nella “home” del profilo utente non sono segnati con precisione i numeri dei fascicoli oggetto delle singole card, a volte sono azzerati, altre volte erroneamente aumentati e magari, dopo poco, diversi pur in mancanza di azioni da parte dell'utente, con conseguente difficoltà nel ricostruire lo stato del ruolo;
- inaffidabilità del fascicolo telematico; la maggior parte del contenuto dei fascicoli telematici su APP 2.0 non è visibile, in tutto o in parte, ciò che impone un doppio controllo tra quello che risulta dal sistema e quello che è il contenuto effettivo del fascicolo cartaceo;
- mancanza – in particolare per il profilo dibattimentale – di specifici alert attinenti al deposito da parte di altri utenti di atti, documenti o istanze, mancanza che non consente di aver “in tempo reale” la padronanza delle situazioni urgenti (e non solo) che attengono al ruolo di ciascun magistrato;
- sebbene i magistrati abbiano verificato la praticabilità del deposito telematico delle sentenze, la procedura telematica non si perfeziona, per problemi legati alla firma digitale del cancelliere, che segnala ripetuti errori destinati a tardare la tempestività degli adempimenti;
- disfunzioni nella firma da parte del magistrato estensore e del presidente del collegio penale delle sentenze collegiali;
- mancanza di una funzione di protocollazione progressiva delle sentenze;
- impossibilità di aprire, visualizzare e/o lavorare più fascicoli telematici contemporaneamente, con rilevanti perdite di tempo per effettuare anche le più elementari operazioni;
- continue segnalazione di errore che bloccano o, quanto meno, rallentano l'attività, causando un ritardo nel lavoro;
- nella sezione “*caricamento dell'atto da firmare*” (differentemente che in “wizard”) non è prevista la possibilità di caricare delle sentenze già redatte e solo da firmare;
- generale rallentamento dell'attività dovuto a carenze strutturali del sistema APP 2.0, soprattutto per le udienze che prevedono la calendarizzazione di un numero significativo di processi monocratici (dai 20 ai 30), in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

A tutto ciò deve aggiungersi che le ultime modifiche evolutive dell'applicativo sono state pubblicate tra il 16 e il 30 dicembre u.s. (eventualmente anche nel corso di attività di udienza). Si veda, da ultimo, la nota DGSIA del 30.12.2024, che preannunciava attività di aggiornamento pianificata per il 2.1.2025, vale a dire *dopo* l'entrata in vigore del DM 206/2024.

Ciò ha reso assolutamente impossibile una seria sperimentazione dell'applicativo da parte dell'Ufficio Giudiziario. Le carenze di APP 2.0 sono significative per ciò che attiene a singole fasi processuali e alla redazione di intere tipologie di atti, integrando una situazione di generale malfunzionamento del sistema APP 2.0 come già evidenziata dal C.S.M. con il parere sopra richiamato.

Considerato che, quantomeno in questa prima fase, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 206/2024 occorre attendere che si dia corso ad un'adeguata implementazione dell'applicativo APP 2.0, che garantisca l'eliminazione delle criticità del sistema operativo, così da consentire che si possa effettivamente operare in modalità esclusivamente telematica anche nel settore penale,

Tanto premesso e considerato, richiamato l'art. 175 *bis*, comma quarto, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di attestare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti anche in forma analogica, fermo il costante monitoraggio delle auspiccate implementazioni al fine poter pervenire all'utilizzo del binario unico più rapidamente possibile

p.q.m.

accertato ed attestato, per le ragioni di cui sopra, il malfunzionamento del sistema operativo APP 2.0, certificato dal DGSIA solo relativamente alla firma del magistrato dei verbali d'udienza,

dispone la sospensione, con decorrenza 1.1.25 e fino al 31.3.25, ex art. 175 *bis*, comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0, con conseguente applicazione del disposto del comma 3 del medesimo articolo e possibilità per tutti magistrati della Sezione Seconda Penale ed il personale amministrativo di redigere e depositare, **anche** con modalità analogiche - o consentite dall'art. 3 comma 9 del D.M. 217/2023 come modificato dal D.M. 206/2024 - gli atti per i quali è stata introdotta, dal 1° gennaio 2025, l'obbligatorietà del deposito telematico, ferma l'operatività di quanto


disposto dagli artt. 110 comma 4 e 111 ter comma 3 c.p.p. in ordine alla conversione degli atti in copia informatica.

Manda alla Presidente della sezione penale, dott.ssa Bianchi, di dare corso ad ogni conseguente comunicazione od adempimento, anche tramite il magistrato del settore penale, assicurando il costante monitoraggio degli sviluppi dell'applicativo in oggetto, facendo pervenire una relazione mensile in ordine agli sviluppi dell'applicativo e allo stato di digitalizzazione del processo penale, con conseguenti necessità di attrezzare le aule d'udienza.

Lecco, 13 gennaio 2025

Il presidente del Tribunale

Dott. Marco Tremolada



MARCO
TREMOLADA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
13.01.2025
10:55:35
GMT+01:00